

Lecce-Napoli-Milano, 20 Febbraio 2024

Spett.le
Gruppo SNAM Rete Gas
snamretegas@pec.snamretegas.it
e p.c. ANAC
protocollo@pec.anticorruzione.it

**OGGETTO: RICHIESTA DI INFORMAZIONI AI SENSI DELL'ART. 18 DEL
REGOLAMENTO UE N. 2020/852, IN TEMA DI**

- PERICOLOSITÀ ANCHE SOLO POTENZIALE DELLE EMISSIONI DI GAS SERRA NELLE INFRASTRUTTURE DI SNAM RETE GAS;
- RISPETTO DEL PRINCIPIO EUROPEO DEL “NON RECARE DANNO NON SIGNIFICATIVO” ALL’AMBIENTE (*DNSH*) *EX ANTE*, *IN ITINERE* ED *EX POST*;
- CONSIDERAZIONE DEL *CARBON BUDGET RESIDUO (RCB)* IN RAPIDO ESAURIMENTO.

I sottoscritti Prof. Avv. **Michele Carducci**, Avv. **Veronica Dini**, Avv. **Luca Saltalamacchia**, in nome proprio e per conto delle Associazioni

- “*JECA – Justice, Environment and Climate Action*”

[con sede a Milano, via G. Fiamma 27, presso lo studio del suo Presidente p.t. Avv. Veronica Dini, C.F. 97948160151];

- “*Movimento No Tap/SNAM della Provincia di Brindisi*”

- “*Redazione di emergenzaclimatica.it*”

[www.emergenzaclimatica.it, rappresentante di interessi, registrata presso la Commissione UE come “*Think tanks, research and academic institutions*”, con sede a

- “*Campagna Nazionale Per il Clima Fuori dal Fossile*”

[<https://fuoridalfossile.wordpress.com/>, con sede

- “*Forum Ambientalista*”

[<https://www.forumambientalista.org/>, Associazione di tutela ambientale riconosciuta dal Ministero dell’Ambiente ai sensi dell’art.13 della L. n. 349/1086, con sede a Roma c/o CESV, Via Laurentina 9A, in persona della Responsabile energia Dott.ssa Simona Ricotti, C.F. 97295190587];

- “*A Sud Ecologia e Cooperazione ODV*”

[<https://asud.net/>, con sede a Roma alla Via Macerata 22/A, in persona del suo Presidente p.t. Dott.ssa Laura Greco, C.F. 97296720580];

PREMESSO

1.

che i richiedenti, in nome proprio e per conto delle associazioni in epigrafe elencate, intendono far valere, mediante il presente accesso, i propri diritti garantiti non solo dagli articoli 21 della

Costituzione, 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e 10 della Convenzione europea dei diritti umani, ma anche dall'art. 19 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 e dall'art. 19 n. 2 del Patto ONU sui diritti civili e politici del 1966, entrambi inseriti nella «*Carta internazionale di diritti dell'uomo*» richiamata dall'art. 18 n. 1 del Regolamento UE n. 2020/852;

CONSIDERATO

2.
che l'art. 3 n. 3 del Regolamento UE n. 2020/852 stabilisce che «*un'attività economica è considerata ecosostenibile se: ... è svolta nel rispetto delle garanzie minime di salvaguardia previste all'articolo 18*»;

3.
che, a sua volta, l'art. 18 n. 1 del medesimo Regolamento UE n. 2020/852 identifica, tra le suddette garanzie minime di salvaguardia, «*i diritti stabiliti ... dalla Carta internazionale dei diritti dell'uomo*», incluso dunque il diritto all'informazione;

4.
che il dovere di rispondere alle richieste di informazione delle persone e delle associazioni rientra nella *Due Diligence* d'impresa, disciplinata anche dalle *Linee Guida OCSE* e dai *Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani*;

RILEVATO ALTRESÌ

5.
che la garanzia dei suddetti diritti deve avvenire sempre nel rispetto del principio del “non recare un danno significativo” (c.d. *DNSH*) all'ambiente (art. 18 n. 2 del Regolamento UE n. 2020/852);

6.
che il “danno non significativo” all'ambiente significa quanto disciplinato dagli articoli 16 e 17 sempre del Regolamento n. 2020/852;

VISTA

7.
la Comunicazione della Commissione UE 2023/C 211/01 del 16.6.2023;

PRESO ATTO

8.
che SNAM Rete Gas si occupa di infrastrutture energetiche che utilizzano, trasportano e distribuiscono gas, che rientrano, a partire dal metano, nella natura dei gas serra, secondo le classificazioni normative stabilite dalle fonti internazionali ed europee;

9.
che, tra i vari gas serra, il metano – una volta emesso in atmosfera – rappresenta un forzante radiativo che, nei primi venti anni di concentrazione, detiene un potere di destabilizzazione del sistema climatico 80 volte superiore all'anidride carbonica (come pacificamente documentato dai *Report* dell'IPCC e dell'UNEP), rendendo proprio il metano in *input* moltiplicativo e accelerativo delle catene causali del riscaldamento globale;

CONSIDERATO ANCHE

10.
che l'utilizzo, il trasporto e la distribuzione di gas serra costituiscono (per la natura dei gas e la natura dei mezzi adoperati) attività pericolose, ai sensi dell'art. 2050 Cod. Civ. e del D.lgs. n. 152/2006;

CONSTATATO

11.

che alcune delle suddette infrastrutture di SNAM Rete Gas rientrano o nelle liste dei “Progetti di Interesse Comune dell’UE” (c.d. *PCI list*) o nei finanziamenti del “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” (c.d. *PNRR*) o in entrambi;

12.

che, in ragione di tale inserimento, le suddette infrastrutture soggiacciono all’intera disciplina del diritto ambientale europeo, e precisamente

- al Regolamento UE n. 2013/347 e s.m.i., in quanto rientranti nella *PCI list* (cfr. Corte di Giustizia UE Causa C-470/16);
- ai Regolamenti UE nn. 2020/852 e 2021/241, in quanto rientranti nel *PNRR* (cfr. Comunicazione della Commissione UE C/2023/6454);
- al Regolamento UE n. 2021/1119, in quanto fondativo della c.d. normativa europea sul clima, in attuazione dell’Accordo di Parigi sul clima del 2015;
- ai Trattati e alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché al principio del “non nuocere”, in forza dei *Considerando* nn. 6 e 9 del suddetto Regolamento UE n. 2021/1119;
- alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in forza dell’art. 6 TUE;

13.

che il Regolamento delegato UE n. 2022/1214 (atto non legislativo) non contempla, tra le attività inquadabili come ecosostenibili sulla base di criteri di vaglio tecnico, né l’estrazione e né il trasporto del gas fossile, riferendosi esclusivamente alla produzione elettrica da gas (cfr. criteri 4.30 e 4.31);

14.

che, in ogni caso, l’intera disciplina del diritto ambientale europeo si fonda su diversi principi non sostituibili né derogabili da criteri di vaglio tecnico, a partire da quelli di precauzione, prevenzione, correzione alla fonte dei danni nonché, ora, quello c.d. *DNSH*;

15.

che tali principi vincolano le imprese private, come già riconosciuto dagli articoli 3-ter e 3-quater del D.lgs. n. 152/2006 e ora confermato dall’art. 41 n. 2 Cost.;

RISULTANDO NOTE

16.

la situazione di pericolo dell’emergenza climatica e ambientale, formalmente dichiarata dall’Unione europea con le Risoluzioni parlamentari del 28 novembre 2019 e 20 ottobre 2022;

17.

l’incidenza di tutti i gas serra, incluso il metano, sulla suddetta situazione di pericolo, in ragione dell’aumento, per accumulazione e accelerazione esponenziale, della loro concentrazione atmosferica, a base delle catene causali del riscaldamento globale del pianeta e degli effetti di danno a cascata (c.d. *Cascade effect*);

OSSERVATO

18.

che, per pacifica giurisprudenza italiana, l’ottenimento delle valutazioni di impatto ambientale o delle valutazioni strategiche non costituisce, di per sé, titolo di esclusione della responsabilità oggettiva da attività pericolosa (cfr. G. MIGNONE, *Le attività pericolose*, Pisa, Pacini Giuridica, 2023);

19.

che l'ottenimento delle valutazioni di impatto ambientale o delle valutazioni strategiche non costituisce neppure prova del rispetto del principio *DNSH* (cfr. Comunicazione della Commissione UE dell'11 ottobre 2023, nonché Circolari della Ragioneria Generale dello Stato nn. 32/2021 e 33/2022; cfr. anche G. TRIVI, *La "leggenda" del "danno non significativo" all'ambiente*, in www.LaCostituzione.info, 5 febbraio 2024);

20.

che, al contrario, l'ossequio ai principi europei di prevenzione, precauzione e *DNSH* impone un'attività di «*monitoraggio ... non solo ex ante, cioè prima di iniziare i lavori, ma anche in itinere ed ex post, cioè durante e dopo il loro svolgimento*» (così, tra i più recenti, TAR Lazio n. 18141/2023);

21.

che il suddetto monitoraggio precauzionale deve essere basato sulla scienza e sull'evoluzione o involuzione della situazione di pericolo (cfr., tra i più recenti, TAR Lazio-Sez. Latina n. 697/2023);

22.

che, di conseguenza, le ordinarie attività di manutenzione delle infrastrutture e di monitoraggio su sfiatamenti, emissioni fuggitive e simili di gas serra, non soddisfano, da sole, i requisiti di prevenzione, precauzione e *DNSH*;

23.

che neppure valutazioni esterne, come – da ultimo – quella *Net Zero Assessment (NZA)* di Moody's Investors Service, possono comprovare, compensare o sostituire i suddetti requisiti di prevenzione, precauzione e *DNSH*;

24.

che, al contrario, anche e proprio le emissioni fuggitive e simili costituiscono fattore incrementale del pericolo nell'emergenza climatica e ambientale in atto, dato che la concentrazione di metano è in costante aumento ovunque, contribuendo alle retroazioni (c.d. *feedback*) del sistema climatico (cfr., per es., Il Sole 24 Ore-Info Data, *Perché occorre limitare e studiare le emissioni di metano*, 15 febbraio 2023), come ufficialmente dichiarato, da ultimo, dalla Decisione finale della Conferenza delle parti c.d. *COP28* di Dubai (cfr. UNFCCC, *Cop28 agreement signals beginning of the end of the fossil fuel era*), oltre che ribadito da innumerevoli fonti, scientifiche e istituzionali, di invito alla riduzione delle emissioni di metano (tra le tante, cfr. *Major Economies Forum on Energy and Climate, Global Methane Pledge, Dichiarazione congiunta degli importatori ed esportatori di energia sulla riduzione delle emissioni di gas serra da combustibili fossili*);

APPRESO E CONSTATATO ALTRESÌ

25.

che alcune infrastrutture, in corso di completamento da parte di SNAM Rete Gas, soggiacciono a valutazioni di impatto ambientale risalenti e conseguentemente decadute (cfr. *Il GrIG chiede la decadenza delle autorizzazioni ambientali del "gasdotto dei terremoti"*, in <https://gruppodinterventogiuridicoweb.com/>, 5 gennaio 2024);

26.

che le risalenti valutazioni di impatto ambientale, riferibili alle infrastrutture di SNAM Rete Gas, non sono state comunque aggiornate alla luce del principio *DNSH*;

27.

che tale lacuna di valutazione e monitoraggio compromette la conformità delle condotte di SNAM Rete Gas ai requisiti tanto dell'art. 2050 Cod. Civ. quanto dell'art. 18 del Regolamento UE n. 2020/852;

28.

che, in ogni caso, la pericolosità riferita anche alle emissioni di metano costituisce elemento determinante per la tutela effettiva dei diritti in situazioni di notoria emergenza (cfr. Corte europea dei diritti umani, caso “*Öneryıldız c. Turchia*” [GC], n. 48939/99, del 30 novembre 2004);

29.

che tale conclusione merita considerazione, in ragione della natura giuridica del Gruppo SNAM Rete Gas quale società comunque partecipata dallo Stato italiano e, come tale, vincolata al c.d. *nexus Stato-impres*e, sancito dal *Secondo Piano d’Azione Nazionale su Impresa e Diritto umani 2021-2026* (pag. 50);

30.

che la suddetta conclusione merita considerazione anche alla luce della specifica situazione di pericolo del sistema climatico italiano, contraddistinto dai seguenti dati:

- a) una tendenza di riduzione delle emissioni italiane di gas serra, a fine 2021 e secondo gli inventari ufficiali di ISPRA, di appena il 19,9% rispetto al 1990, quindi in una quantità insufficiente ad arrivare a -55% nel 2030, come previsto invece dal Regolamento UE n. 2021/1119;
- b) una proiezione del raggiungimento della neutralità climatica (c.d. *Net Zero*) addirittura non prima del 2220 (cfr. lo studio intitolato “*10 Key Trend sul clima*” di aprile 2023, presentato dal gruppo di ricerca *Italy for Climate* della Fondazione Italiana per lo Sviluppo Sostenibile), a causa dei crescenti investimenti in infrastrutture fossili e soprattutto di gas, che coprono ancora la maggioranza del fabbisogno energetico nazionale, dunque con uno sforamento abnorme del termine temporale del 2050, indicato sempre dal Regolamento UE n. 2021/1119;
- c) una persistente inadeguatezza del Piano Nazionale di Energia e Clima dello Stato italiano (c.d. *PNIEC*), certificata dall’Unione europea rispetto agli obiettivi del *Green Deal* (si v. il *Comunicato UE* del 18 dicembre 2023);
- d) un’impostazione degli investimenti sostenibili non in linea con gli obiettivi qualitativi e quantitativi dell’Accordo di Parigi (si v. il *Rapporto 2024* dell’OCSE sull’Italia);
- e) un aumento costante di esposizione al pericolo e ai danni, geofisici e biofisici, delle persone, in ragione della condizione di vulnerabilità e fragilità del territorio italiano, per di più all’interno dell’*hot spot* climatico del Mediterraneo, come documentato non solo da innumerevoli fonti scientifiche nazionali, sovranazionali e internazionali (a partire dal CMCC per arrivare a Copernicus, all’EEA e all’IPCC), ma chiaramente ammesso dal Piano Nazionale di Adattamento al Cambiamento Climatico (PNACC), recentemente adottato dal Governo;

DEDUCENDO CONSEGUENTEMENTE

31.

l’insorgenza, in capo a chiunque e quindi anche a SNAM Rete Gas, di un triplice dovere, di fondamento costituzionale (ex artt. 2, 3 n. 2, 9, 32 e 41 Cost.),

- di informazione pubblica sulla pericolosità anche solo potenziale delle proprie attività emissive (cfr. Corte di giustizia UE Cause C-673/13 P e C-442/14, dove si legge che la nozione di “informazioni sulle emissioni nell’ambiente” dev’essere interpretata nel senso di «*includere non solo le informazioni sulle emissioni in quanto tali, ossia le indicazioni relative alla natura, alla composizione, alla quantità, alla data e al luogo di tali emissioni, ma anche i dati relativi agli effetti a termine più o meno lungo di dette emissioni sull’ambiente*»);

- di pronta rimozione della situazione di minaccia (cfr. Corte cost. Sent. n. 58/2018, dove si legge che «rimuovere prontamente i fattori di pericolo per la salute, l'incolumità e la vita» è «condizione minima e indispensabile» per agire «in armonia con i principi costituzionali, sempre attenti anzitutto alle esigenze basilari della persona»);
- di rispetto del *neminem laedere*, così come costituzionalmente legittimato dalla Corte costituzionale italiana, ovvero quale «norma giuridica secondaria», integrata dall'art. 32 Cost. quale «norma giuridica primaria» con «valore precettivo» e «preventivo», vincolante soggetti pubblici e privati ed elemento costitutivo dello Stato di diritto (Corte Cost. sentt. nn. 184/1986, 641/1987, 16/1992, confermate da successiva ininterrotta giurisprudenza);

NELLA CONSAPEVOLEZZA

32.

che condotte omissive suscettibili di condizionare o compromettere il nucleo essenziale (intertemporale) dei diritti della persona umana, a partire dalla salute e dalla vita, costituiscono fonte di responsabilità oggettiva, se consumate all'interno delle attività pericolose ai sensi dell'art. 2050 Cod. Civ., del D.lgs. n. 152/2006 e del Regolamento UE n. 2020/852;

33.

che fornire informazioni sulla pericolosità anche solo potenziale sulle emissioni di gas serra costituisce garanzia minima di salvaguardia, ai sensi dell'art. 18 del Regolamento n. 2020/852;

34.

che, proprio in virtù dell'art. 18 del Regolamento n. 2020/852, tali informazioni devono tener conto indefettibilmente del principio *DNSH*;

35.

che consequenzialmente tali informazioni devono riguardare anche il monitoraggio del *DNSH ex ante*, *in itinere* ed *ex post*, con riguardo a tutte le infrastrutture di SNAM Rete Gas;

LETTI

36.

il *Piano Strategico 2023-2027* di SNAM e il sito ufficiale di SNAM (<https://www.snam.it/en/home.html>);

RILEVATO

37.

che, dalle suddette fonti, nulla è dato conoscere sulla pericolosità anche solo potenziale delle emissioni di gas serra nelle infrastrutture di SNAM Rete Gas;

38.

che, in più, dalle suddette fonti si deduce

- non solo la totale decontestualizzazione delle strategie emissive di SNAM Rete Gas, rispetto alla situazione di pericolo del territorio italiano, così come documentato dalle fonti citate *supra* al n. 30;
- ma addirittura la totale pretermissione, dagli scenari rappresentati nel *Piano Strategico 2023-2027*, del *Carbon Budget* residuo in esaurimento (c.d. *RCB*), ossia dell'unico indicatore di pericolosità di qualsiasi ulteriore emissione di gas serra, così riconosciuto dall'IPCC e dagli stessi Stati ufficializzato sia con il *Global Climate Pact* del 2021 sia con la *Decision* finale della COP28 del 2023, entrambe rilevanti quali fonti di buona fede oggettiva nella rappresentazione della realtà del sistema climatico;

39.

che, pertanto, ignorare il *Carbon Budget* residuo in esaurimento identifica una condotta indifferente all'ulteriore peggioramento della qualità del sistema climatico, in aperto contrasto con il principio

di precauzione (cfr., da ultimo, sulla precauzione come dovere di non peggioramento, Cons. Stato sez. II, Sent. n. 2964/2020).

RISULTANDO SCIENTIFICAMENTE CERTO

40.

che il *Carbon Budget* residuo in esaurimento delimita lo spazio operativo sicuro per ulteriori emissioni di gas serra, conformi e adeguate agli obiettivi qualitativi e quantitativi, di cui agli artt. 2 della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico del 1992 (UNFCCC) e dell'Accordo di Parigi sul clima del 2015 (cfr. G. TRIVI, *L'omissione del "Carbon Budget" rende illegittima l'azione della PA*, in *www.LaCostituzione.info*, 26 gennaio 2024);

41.

che solo la considerazione e il rispetto del *Carbon Budget* residuo garantiscono:

- la buona fede oggettiva, così come richiesta dall'art. 1375 del Codice civile, dall'art. 1 n. 2-bis della L. 241/1990 e dagli artt. 26 e 32 della Convenzione di Vienna sull'interpretazione dei Trattati del 1969, quest'ultima fonte interposta ai sensi dell'art. 117 n. 1 Cost.;
- la stabilità intertemporale dei beni vitali di qualsiasi persona umana (cfr. L. CARDELLI, *"Bilancio di carbonio" e diritti costituzionali*, in *www.LaCostituzione.info*, 25 novembre 2023);
- la non dannosità dell'obiettivo c.d. *Net Zero* (cfr. FOCAL POINT ITALIANO dell'IPCC, *Budget di carbonio*, dove inequivocabilmente si legge che «le emissioni dovranno essere azzerate prima che il carbon budget sia finito»; nonché ITALY FOR CLIMATE, *Carbon budget: cos'è e perché non va sperperato*, 23 gennaio 2024);
- il *nemimen laedere* (cfr. G. TRIVI, *Il salvavita del "bilancio di carbonio"*, in *www.LaCostituzione.info*, 28 novembre 2023);

ALLA LUCE DI QUANTO OSSERVATO E CONSTATATO NEI PRECEDENTI PARAGRAFI

I RICHIEDENTI

come in epigrafe identificati

RIBADENDO IL RISPETTO

- degli articoli 2, 3 n.2, 9, 21, 32 e 41 della Costituzione italiana, 11 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, 10 della Convenzione europea dei diritti umani nonché dell'art. 18 del Regolamento UE n. 2020/852;
- dell'art. 6 lett. a (Clausola di effettività della conoscenza e informazione) della Dichiarazione sul diritto e la responsabilità degli individui, dei gruppi e degli organi della società di promuovere e proteggere le libertà fondamentali e i diritti umani universalmente riconosciuti, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite in data 8 marzo 1999 con Risoluzione 53/144;
- dell'art. 22 della L. n. 241/1990;
- degli artt. 2 e 5 del D.lgs. n. 195/2005
- dell'art. 5 D.lgs. n. 33/2013;

CHIEDONO

di acquisire, mediante presa visione e rilascio di copia semplice, la seguente documentazione:

- A. documenti e metodi di analisi, misurazione e valutazione della pericolosità, anche solo potenziale, delle emissioni di gas serra, presenti e future, provenienti**

dalle infrastrutture, esistenti e programmate da SNAM Rete Gas sul territorio italiano;

- B. documenti e metodi di analisi, misurazione e valutazione del *Carbon Budget residuo***, rispetto all'utilizzo e ampliamento delle infrastrutture di SNAM Rete Gas sul territorio italiano;
- C. documenti e metodi di analisi, misurazione e valutazione del monitoraggio del *DNSH ex ante, in itinere ed ex post***, rispetto alle infrastrutture esistenti e programmate da SNAM Rete Gas sul territorio italiano.

Ove i suddetti documenti e le informazioni richieste non dovessero risultare presenti presso codesto Gruppo, chiedono di essere indirizzati al soggetto, organo o ufficio che li possa detenere o comunque produrre.


Si chiede cortesemente l'invio della risposta al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: lucasaltalamacchia@pec.it.

Si allegano i documenti di identità dei richiedenti e si ringrazia sin d'ora per l'attenzione e la disponibilità.

Prof. Avv. Michele Carducci



Avv. Veronica Dini



Avv. Luca Saltalamacchia




Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell'informativa ed esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali.

Prof. Avv. Michele Carducci



Avv. Veronica Dini



Avv. Luca Saltalamacchia

